

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ALBERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1962

Modificazione e integrazione delle norme a favore delle imprese artigiane e delle piccole industrie nelle località economicamente depresse dell'Italia settentrionale e centrale

I. — *Considerazioni e premesse generali.*

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 (concernente « Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale »), è l'unica norma vigente che preveda uno specifico incentivo, sotto forma di un'esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito, per l'insediamento di nuove imprese artigiane e di nuove piccole industrie nei centri minori dell'Italia settentrionale e centrale, che siano riconosciuti quali località economicamente depresse.

Tale disposizione fu inserita, su proposta della Commissione speciale per il Mezzogiorno e le aree depresse della Camera dei deputati, in un disegno di legge governativo destinato alla proroga ed all'aumento degli stanziamenti previsti nella legge 10 agosto 1950, n. 647, per la realizzazione di opere pubbliche nelle zone depresse del centro-nord; disegno di legge presentato con-

temporaneamente ad altra proposta per la proroga delle disposizioni concernenti il Mezzogiorno, da cui aveva origine la simultanea legge 29 luglio 1957, n. 634. Poichè a favore delle piccole e medie industrie del Mezzogiorno venivano previsti incentivi e agevolazioni, invero di più consistente portata, la Commissione speciale ritenne opportuno proporre, anche per le zone depresse del centro-nord, una disposizione per stimolare la formazione di nuovi posti di lavoro. In merito a tale proposta, da cui aveva appunto origine l'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, fu affermato che con essa si dava l'avvio, anche nelle zone depresse del centro-nord, ad un « secondo ciclo » degli interventi pubblici, ciclo nel quale, accanto alla attuazione diretta da parte dello Stato di opere pubbliche di particolare interesse, si sarebbe altresì stimolata l'iniziativa dei privati imprenditori, in modo che l'insediamento di nuove imprese artigiane o nuove piccole industrie potesse elevare il tenore di vita delle popolazioni e contenere l'esodo, già divenuto allarmante, verso le grandi città o i centri industriali.

In realtà, l'efficacia pratica di tale incentivo, peraltro limitato solo all'artigianato e alle piccole industrie, e solo alle imprese di nuova costituzione, si è rivelata pressochè inconsistente, come è ormai luogo comune confermato in ripetuti dibattiti parlamentari, convalidato dalla diretta esperienza di tutti coloro che seguono questi problemi, essendo rimaste ampiamente deluse le pur lodevoli intenzioni del legislatore.

L'inadeguatezza del provvedimento suscitò perplessità e riserve fin dal momento in cui fu approvato; numerose iniziative legislative, tendenti a modificare o integrare, nell'uno o nell'altro senso, l'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, furono congiuntamente esaminate nei due rami del Parlamento e portarono all'approvazione della legge 13 giugno 1961, n. 526, che modificava gli ultimi due commi di tale articolo. In tale occasione sia alla Camera dei deputati che al Senato ebbero luogo approfonditi dibattiti nei quali, alla luce delle prime esperienze sulla attuazione della norma, vennero esaminate incongruenze e lacune già riscontrate; per una serie di rilievi, condivisi da tutte le parti politiche, veniva affermata la necessità di una radicale riforma dell'articolo 8, e venivano anche elaborate e discusse talune proposte sostanzialmente innovative che trovavano consenzienti anche i rappresentanti del Governo. Alla fine però le modifiche introdotte si limitarono ad innovazioni di scarsa portata pratica, tanto che a suo tempo poterono essere definite quali semplici norme di « interpretazione autentica » dell'articolo 8 in questione. In merito al provvedimento approvato, l'onorevole Valsecchi, Presidente della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, poteva affermare (14 ottobre 1960): « Esso non sposta nulla, non muta il sistema, e se lo esaminiamo nella sua caratterizzazione, vediamo che esso non fa altro che togliere un dubbio. Il presente provvedimento è semplicemente chiarificatore, esplicativo. Non si innova alcunchè ma si fa solo opera esplicativa ».

Il motivo della mancata riforma dell'articolo, nonostante essa fosse stata consi-

derata opportuna e indispensabile, può essere forse individuato nel fatto che in tale occasione fu annunciata come imminente la presentazione, da parte del Governo, di un disegno di legge, di cui fu detto che si trovava in avanzata elaborazione, per una generale e organica riforma di tutta la materia concernente le provvidenze per le zone depresse del centro-nord d'Italia. Il Governo infatti si oppose esplicitamente ad un riesame dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, perchè non fosse pregiudicata, con disposizioni particolari, la generale riforma; ciò contribuì a circoscrivere le discussioni parlamentari in proposito, e a mantenere insoluto — come si presenta tuttora — il problema dell'efficacia degli « incentivi » previsti dall'articolo 8. Nè peraltro risulta che l'annunciato disegno di legge governativo sia stato sottoposto al Parlamento.

Le limitate modifiche, apportate con la legge 13 giugno 1961, n. 526, non erano sufficienti per eliminare taluni limiti che fin dall'origine riducevano l'efficacia pratica della norma, e cioè la scarsa rilevanza dell'incentivo (esenzione decennale dai soli tributi sul reddito) e la sua estensione solo alle nuove imprese artigiane e alle nuove piccole industrie con non oltre 100 operai (o con non oltre 500 operai, per le modifiche apportate nel 1961, se costituite in territori montani). La insufficienza dell'incentivo apparirà tanto più evidente, se si consideri che, nel quadro delle provvidenze per il Mezzogiorno, si qualificano normalmente come piccole industrie quelle che occupano fino a 500 operai e dispongono di un capitale investito fino a tre miliardi.

Un altro problema, affrontato nella stessa occasione, rimaneva insoluto pur riconoscendosene la gravità: era questo il problema della eccessiva estensione che in sede di attuazione pratica era stata data alle « località economicamente depresse » del centro-nord, estensione che, diluendo le provvidenze disposte su una vasta fascia territoriale, privava tali provvidenze di quel carattere differenziale che è un presupposto di ogni forma di incentivo. Come risulta dai lavori parlamentari, in origine con la

dizione « località economicamente depresse » si intendeva far riferimento prevalentemente alle zone montane del centro-nord, alle quali tale qualifica veniva riconosciuta « di diritto »; e quando si stabiliva, nell'articolo 8, che il competente Comitato dei ministri avrebbe potuto, con specifica deliberazione, attribuire tale riconoscimento anche ad altre località, si intendeva venire incontro alle esigenze di talune zone già individuate, notoriamente meritevoli di specifiche provvidenze, come le Langhe, il Friuli, il Delta Padano, le valli dell'Appennino tosco-emiliano, la collina umbra e marchigiana, la Maremma.

In pratica, forse per una mal calibrata determinazione iniziale dei criteri di valutazione, il Comitato dei Ministri ha attribuito tale riconoscimento ad un numero rilevante di Comuni non ricadenti in territori montani. Nel giugno 1960 era stato calcolato che, accanto a 2.150 Comuni rientranti in territori montani, e riconosciuti di diritto quali « località economicamente depresse », un consimile riconoscimento era stato attribuito dal Comitato dei ministri ad altri 1.370 Comuni, per un totale di 3.520 Comuni pari al 63 per cento dell'intera area del centro-nord. Nel gennaio 1961, lo stesso ministro Trabucchi riconosceva che la qualifica di zona depressa era stata riconosciuta a circa il 75 per cento dei Comuni non montani delle Province centro-settentrionali.

Si è verificato che qualsiasi zona non industrializzata è stata qualificata « località economicamente depressa », rientrando così in tale classificazione anche numerosi Comuni di pianura nei quali le condizioni dell'economia agricola determinano bassi livelli di redditi e di consumi. È opportuno in proposito esaminare il « questionario » che i Comuni interessati sono tenuti a sottoporre al Comitato dei ministri (nel modulo allegato in *fac-simile* alla presente relazione) per individuare i motivi per i quali può essersi verificata, in sede di attuazione pratica della legge, una tale alterazione delle originarie prospettive, da risultarne « sconvolto il pensiero del Parlamento ».

Riscontri statistici dimostrano che la situazione si è ulteriormente aggravata. Alla data odierna le « località economicamente

deprese » del centro-nord (esclusi tutti i comuni degli Abruzzi e Molise e le provincie di Latina e di Frosinone, che rientrano per intero nell'area di competenza della Cassa del Mezzogiorno) comprendono ben 3.700 Comuni, su 5.404 Comuni in totale: se si considera che altri 54 Comuni della provincie di Ascoli Piceno, Rieti, Roma, Grosseto e Livorno rientrano ugualmente nelle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno, si constaterà che soli 1.650 Comuni del centro-nord, in una proporzione che non raggiunge il 30 per cento, finiscono per rimanere esclusi dall'area di applicazione dell'articolo 8 in questione.

Ancora in merito ai dati avanti citati, va rilevato che, entro i limiti territoriali già precisati, ed escludendosi dal conto i 54 Comuni rientranti nella competenza della Cassa per il Mezzogiorno, sono 2.120 i Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento di « territorio montano », in tutto o in parte, ad opera della Commissione censuaria centrale; mentre il riconoscimento di « località economicamente depressa » è stato attribuito dal competente Comitato dei ministri a ben 1.852 Comuni, in questo caso sempre in riferimento alla intera superficie comunale. Il totale non coincide con quello avanti precisato, che è di 3.740 Comuni, perchè in relazione a 232 Comuni i due diversi provvedimenti si sono, in tutto o in parte, sovrapposti.

La situazione di fatto illustrata in tali statistiche dà maggiore rilievo ad una incongruenza risalente alla originaria formulazione della norma, cui solo in parte si è provveduto con la legge del 1961. Nel momento stesso in cui si affidava alla valutazione discrezionale del competente Comitato dei ministri il riconoscimento della qualifica di « località economicamente depressa », rendendosi possibile il dilagare pressochè indiscriminato di tali riconoscimenti, nell'articolo 8 venivano stabiliti taluni rigorosi limiti oggettivi a proposito di tali riconoscimenti; limiti che sebbene discutibili — come appresso si farà rilevare — in relazione alle finalità specifiche della norma, potevano allora apparire giustificati, come in effetti venivano motivati, nel quadro delle proporzioni che in Parlamento si in-

tendeva dare all'efficacia della norma stessa. Poichè si riteneva che la pur modesta forma di incentivo per le nuove imprese artigiane o piccolo-industriali dovesse essere circoscritta a zone limitate e periferiche, a centri veramente minori, venne specificato che la qualifica di zona depressa potesse essere attribuita solo a Comuni che non superassero i 10.000 abitanti. Era consentito superare tale limite solo per le zone di riforma agraria, mentre, per quanto riguarda le zone montane, solo con la legge del 1961 il beneficio veniva esteso ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

Oltre a tali limiti espliciti, tuttora vigenti, un altro limite era implicito nella norma stessa e riveste una cospicua importanza pratica. Nel momento in cui si recepiva dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, la classificazione dei « territori montani » cui veniva attribuito di diritto il riconoscimento di « località economicamente depresse », si otteneva il risultato che i benefici previsti dall'articolo 8 fossero estesi non già alla intera superficie dei Comuni interessati, ma molto spesso a singole parti, anche minime, di tali Comuni; in effetti in numerosi casi la Commissione censuaria centrale ha incluso nell'elenco dei territori montani solo una parte della superficie di ciascun Comune, e di solito, in tali casi, resta fra le zone « non montane » del Comune proprio il centro abitato, che sia sito alle falde dei monti o nel fondo valle.

Ne è derivato che, in virtù del concorso in tali limiti oggettivi, dai benefici dell'articolo 8 sono rimasti comunque esclusi non solo tutti i Comuni montani di popolazione superiore ai 20.000 abitanti, non solo i Comuni, ancorchè depressi, di popolazione superiore ai 10.000 abitanti (o che tale popolazione superavano nel censimento del 1951, ancorchè successivamente spopolati), ma anche vaste zone dei Comuni montani, anche se di popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, non classificate fra i « territori montani » in applicazione di una legge rivolta a diversa finalità per la quale è opportuno differenziare, anche nell'ambito di ciascun Comune, le zone che presentano caratteristiche fisico-geografiche non montane.

Tutte queste località, sommerse nel dilagare dei riconoscimenti effettuati con deliberazione del competente Comitato dei ministri, finiscono per costituire delle sacche di « privilegio alla rovescia » nello specifico settore degli incentivi per l'artigianato e la piccola industria; soprattutto per quanto riguarda i territori « non montani » dei Comuni di montagna, un fenomeno del genere costituisce una disarmonia, un'incongruenza che non può essere lasciata sussistere.

Si tratta di questioni già ampiamente dibattute, tanto che su ciascuno dei problemi fin qui accennati possono trovarsi diffusi precedenti negli atti parlamentari relativi alla legge n. 635 del 1957 e alla legge n. 526 del 1951. Ma oltre a quanto è stato in proposito già detto o scritto, per una più compiuta valutazione dell'intero problema è più che mai utile fare ricorso alla facile evidenza delle cifre.

Allegati alla presente relazione (1) possono essere consultati, in un ampio prospetto, tutti i dati relativi all'attuale situazione in materia di « zone depresse » del centro-nord, raggruppati ed elaborati sia analiticamente, e cioè Comune per Comune, sia sinteticamente, su scala provinciale, regionale ed interregionale.

Con tali statistiche non solo sono a disposizione, per tutte le conclusioni che se ne possa far discendere, quegli elementi oggettivi che finora poterono essere presi in considerazione solo per approssimazione, o nelle loro linee generali (fu ripetute volte lamentata, anche in seno alla Commissione finanze e tesoro del Senato, la mancanza di tali dati, « il cui reperimento — fu detto — presenta difficoltà enormi »); ma è anche possibile calcolare preventivamente la portata pratica delle più importanti fra le innovazioni proposte dall'unito disegno di legge, per quanto si riferisce alla attribuzione « di diritto » della qualifica di località economicamente depressa; sì che ogni discussione *de jure condendo* possa essere

(1) Colgo l'occasione per ringraziare il concorso datomi dall'Ufficio Studi legislativi del Senato, per quanto riguarda il reperimento e l'elaborazione dei dati statistici.

confortata dalla più accurata previsione sulle effettive ripercussioni di ciascuna norma proposta.

* * *

Onorevoli senatori! Di fronte agli inconvenienti riscontrati nella legislazione in vigore in materia di incentivi per l'artigianato e le piccole industrie nelle zone depresse del centro-nord, di fronte ad una situazione di fatto che, nei pochi anni di attuazione delle disposizioni in questione, ha ancor più aggravato il deludente risultato di una norma rivelatasi poco efficace, rientra nelle inderogabili responsabilità del Potere legislativo affrontare il problema dei tempi e dei modi per un riesame di tale settore, tutt'altro che irrilevante, della vigente legislazione.

L'evoluzione dei tempi postula la massima urgenza. Se la norma in questione ha potuto essere giudicata inadeguata alla realtà sociale quale già si conosceva nel momento in cui tale norma veniva formulata o modificata, la stessa realtà sociale ha nell'ultimo periodo subito una evoluzione rapida, in gran parte imprevedibile. L'esodo dalle zone montane o ad economia agricola arretrata, l'espansione industriale che ha « risucchiato » verso la pianura masse ingenti di lavoratori della terra in genere o della montagna in ispecie, e tutti gli altri fenomeni di rapido assestamento a ciò connessi, hanno ancor di più reso preoccupante la situazione delle zone che ci interessano, sì che davvero, per quanto si faccia, rischiamo di arrivare troppo tardi e di trovarci di fronte a fenomeni irreversibili.

È chiaro, ed auspicabile, che un problema del genere sia affrontato in una prospettiva generale, ed è ovviamente indispensabile che il tema delle provvidenze per il centro-nord formi oggetto di una riforma che tenga conto sia delle esperienze pratiche già acquisite, sia delle nuove prospettive programmatiche che ispirano la volontà del legislatore e del Governo. Ma non per questo è inutile che taluni strumenti legislativi, ormai inseriti nel diritto positivo, siano opportunamente modificati, una

volta riconosciuti inadeguati o imperfetti, perchè le loro manchevolezze, se non tempestivamente eliminate, potrebbero costituire intralcio o predisporre scompensi in ogni sistema più organico che si intendesse elaborare.

Nel caso specifico, la norma dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, è in vigore da oltre un quinquennio e ha dato origine a situazioni giuridiche consolidate. Tale norma ha infatti dato luogo a un complesso di diritti quesiti per tutti gli imprenditori che ne hanno fruito (ed è da sperare siano stati in numero rilevante), ed ha determinato situazioni di legittima aspettativa in tutti gli altri che si accingano a dar vita a nuove imprese artigiane o piccolo-industriali. Ma il risultato più appariscente è costituito dall'attribuzione, a favore di un gran numero di località, di uno specifico *status* che non potrebbe in alcun modo essere revocato o dimensionato. È chiaro quindi che lo specifico sistema di incentivo per l'artigianato e le piccole industrie, quali che siano le linee di una riforma delle provvidenze per il centro-nord, quali possano essere le iniziative ulteriori da attuare per agevolare la costituzione di nuove fonti di reddito in tali zone diseredate, resta acquisito, come istituto a sé stante, nel nostro ordinamento, compatibile con ogni altra migliore provvidenza e comunque valutabile in separata sede per le proprie specifiche finalità e per gli effetti che ne derivano.

A tali valutazioni e considerazioni si ispira il disegno di legge che è sottoposto al vostro esame, e che appresso verrà illustrato nelle sue singole parti, per dar ragione di ciascuna delle innovazioni proposte. Muovendo dagli stessi criteri e dalle finalità che ispirarono l'elaborazione dell'articolo 8 della legge citata, esso rinnova il testo di tale articolo in modo che, senza uscire dai limiti dell'istituto con tale norma stabilito, gli incentivi per la piccola industria e per l'artigianato siano articolati nella maniera più efficace e penetrante, per conseguire, in maggiore aderenza alle attuali esigenze sociali, il suo fine specifico; che è di stimolare ed agevolare tutte le iniziative imprend-

ditoriali che possono costituire nuove fonti di lavoro e di reddito, in tutte le località o zone in cui ciò risulti socialmente più utile e meglio rispondente agli interessi generali.

* * *

II. — *Innovazioni proposte: a) per un maggiore stimolo alla formazione di nuovi posti di lavoro.*

Nel nuovo testo dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, che l'unito disegno di legge propone alla vostra approvazione, si possono distinguere ed esaminare separatamente due gruppi di nuove disposizioni: dapprima, quelle che comportano una sostanziale estensione dei benefici fiscali già in vigore, per una azione di maggiore stimolo alla formazione di nuovi posti di lavoro nelle « zone depresse » del centro-nord; poi, quelle che precisano modalità e presupposti per il riconoscimento, discrezionale o di diritto, della qualifica di « località economicamente depressa », al fine di ottenere un'applicazione della legge che abbia efficacia su zone più omogenee, soprattutto per venire incontro a particolari pregiudiziali esigenze delle imprese artigiane e delle piccole industrie.

Appartengono al primo gruppo le seguenti innovazioni — più sotto partitamente illustrate — che estendono i benefici già in vigore:

1) la modifica che eleva a quindici anni il periodo di esenzione dai tributi diretti sul reddito (già stabilito in dieci anni) per le imprese artigiane e le piccole industrie di nuova costituzione nelle zone depresse del centro-nord;

2) la nuova disposizione che estende analoga esenzione quindicennale alle imprese artigiane e alle piccole industrie, già esistenti, le quali, dopo l'entrata in vigore della legge, rinnovino od estendano la loro attività in maniera rilevante; con una esenzione che si riferisce esclusivamente all'incremento di reddito presuntivamente riferibile a tali iniziative. Analoga disposizione,

con specifici parametri per la valutazione dei nuovi investimenti, viene proposta, nelle zone montane, a favore delle imprese alberghiere e delle imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati (funicolari, funivie, seggiovie, eccetera), imprese cui le modifiche apportate alla legge del 1961 avevano già chiarito doversi estendere i benefici fiscali previsti dall'articolo 8;

3) la nuova disposizione, logicamente connessa con l'estensione dei benefici fiscali avanti ricordati anche agli investimenti per rinnovi o ampliamenti, la quale, in relazione ai limiti massimi di occupazione di mano d'opera stabiliti perchè le piccole industrie abbiano diritto ad avvalersi della disposizione, conserva tali benefici per le imprese che, in conseguenza di nuovi investimenti, superino tale limite (100 operai o 500 operai a seconda delle varie ipotesi) sì che l'incentivo all'occupazione di nuova mano d'opera possa essere efficace anche per le imprese che, per numero di operai già occupati, si trovino al limite dello scaglione;

4) la nuova disposizione che estende i benefici fiscali sopra specificati (e cioè la esenzione quindicennale dai tributi diretti sul reddito sia in relazione ai nuovi impianti, che per i rinnovi o gli ampliamenti) a favore di imprese industriali che occupino fino a 500 operai (anche se site in zone non montane, nelle quali tale limite massimo è già stabilito nei confronti di ogni tipo di piccola industria), purchè svolgano un'attività produttiva connessa con l'agricoltura o con la pesca, e si insedino o siano già insediate in zone bene determinate nelle quali siano in corso specifici interventi a sostegno della produzione agricola.

* * *

1. — L'aumento fino a quindici anni dell'esenzione dai tributi diretti sul reddito a favore delle nuove piccole industrie e delle nuove imprese artigiane ha lo scopo, come si è avvertito, di rendere più cospicuo l'incentivo che tale esenzione può costituire. E

un periodo di tempo quale si ritiene congruo soprattutto in relazione alle caratteristiche delle imprese di cui si intende stimolare la formazione; il sorgere di tali imprese, nella maggior parte dei casi, sarà accompagnato da un programma di investimenti predisposto solo per grandi linee, e pertanto la certezza della esenzione fiscale fino a quindici anni dall'inizio dell'attività potrà costituire per tali imprenditori un margine di sicurezza — efficace soprattutto sul piano psicologico, trattandosi prevalentemente di imprese individuali — contro tutti gli imprevisti e i « punti morti » del periodo dell'avviamento.

Vi è anche un motivo di simmetria legislativa che suggerisce tale innovazione. L'articolo 2 della legge 30 luglio 1959 (« Nuovi incentivi a favore delle piccole e medie industrie e dell'artigianato »), tuttora in vigore ai sensi della legge 25 luglio 1961, n. 649, prevede che le piccole imprese possano ottenere finanziamenti agevolati (sia per nuovi impianti, che per rinnovi, conversioni od ampliamenti) che potranno essere rimborsati in un periodo massimo di dieci anni (stabilito invece in quindici anni, giova ricordarlo, per le provincie del Mezzogiorno). Tale disposizione ha carattere generico, anche se nell'articolo 6 della stessa legge, punto a), è previsto un particolare riguardo per le piccole imprese delle zone depresse; e normalmente potrà avvenire che tali finanziamenti siano utilizzati dagli stessi imprenditori cui è rivolto l'incentivo previsto nell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, specificamente circoscritto a talune zone territoriali.

Ciò premesso, è evidente che il particolare incentivo dell'esenzione fiscale perderà parte della propria efficacia, se l'imprenditore potrà temere di essere costretto a sopportare troppo presto gli oneri fiscali, in un periodo in cui sia ancora sottoposto ai probabili oneri per l'ammortamento dei finanziamenti ricevuti. Il periodo in cui l'obbligazione fiscale potrà cumularsi con tali oneri potrà anche comprendere più anni, e incidere su più bilanci dell'azienda, se si tiene conto di eventuali periodi di pre-ammortamento dei mutui, o si ammette l'ipo-

tesi che la data dei finanziamenti possa essere posteriore alla data di inizio dell'attività dell'impresa cui fa riferimento l'articolo 8 della legge citata.

Elevando l'esenzione fiscale iniziale a quindici anni, l'onere contributivo inciderà con ogni probabilità su imprese che avranno potuto superare il periodo iniziale di avviamento, e avranno potuto altresì soddisfare altri oneri specificamente relativi alla fase iniziale dell'attività, sia che trattisi di mutui agevolati, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, sia che trattisi di mutui a titolo privato per altre spese d'impianto (ad esempio, mutui ipotecari per acquisto di terreni, locali, macchinari, eccetera) per i quali di solito è prevista una rateazione non inferiore ai dieci anni.

L'innovazione proposta non comporterà aggravio per il bilancio dello Stato, non solo perchè, con la rinuncia ad un'entrata ipotetica, si tende ad accrescere, con lo stimolo verso nuove fonti di reddito, la stessa base contributiva, che in breve termine potrà investire non solo i redditi delle nuove imprese, ma anche i redditi di lavoro dei dipendenti, gli scambi e tutte le operazioni economiche soggette a tasse e imposte, cui la nuova iniziativa imprenditoriale darà occasione (sono le stesse premesse logiche della disposizione vigente); ma anche perchè l'aumento di tale periodo di esenzione iniziale da dieci a quindici anni potrà risolversi in un maggiore e più sicuro gettito, anzichè in una rinuncia all'imposta, in quanto l'onere contributivo inizierà ad incidere sui redditi dell'impresa in un momento in cui tali redditi saranno maggiori, per essere al netto di una serie di oneri e perdite relative appunto alla fase di avviamento.

Neanche potrà temersi un aggravio del bilancio statale per quanto riguarda la proroga per altri cinque anni di tale esenzione fiscale iniziale a favore delle imprese artigiane o piccolo-industriali che abbiano iniziato la loro attività sotto l'impero delle norme vigenti (imprese alle quali ovviamente andrebbe esteso il maggior beneficio), perchè il periodo finora trascorso, utile per-

chè tale beneficio possa essere stato invocato — al massimo un quinquennio — non è tale da far presumere che il futuro gettito relativo ai redditi di imprese di nuova costituzione possa aver già formato oggetto di una qualunque previsione di entrata, non potendo tale gettito avere inizio, allo stato delle cose, prima dell'esercizio finanziario 1968-69.

* * *

2. — Il problema dell'estensione di analogo beneficio fiscale (esenzione dai tributi diretti sul reddito) a favore anche delle imprese artigiane e delle piccole industrie già esistenti, che con nuovi investimenti provvedano ad estendere, ammodernare o comunque a rinnovare la propria attività, ha formato oggetto di gran parte dei dibattiti che si sono svolti in Parlamento in merito all'articolo 8 in questione; ben può dirsi che si è manifestata in proposito la più costante concordanza di vedute, sia fra le varie parti politiche, sia fra parlamentari e rappresentanti del Governo.

Già in occasione della discussione alla Camera dei deputati sulla legge 29 luglio 1957, n. 635, l'onorevole Gitti, lamentando una lacuna del provvedimento, aveva presentato un ordine del giorno (cfr. seduta del 2 luglio 1957, p. 32957 del resoconto stenografico) per invitare il Governo a predisporre norme di carattere agevolativo, di durata anche limitata, per venire incontro alle difficoltà di imprese che risentissero di crisi settoriali, e per consentire la riutilizzazione degli impianti e il riassorbimento della mano d'opera.

In occasione della stessa discussione, gli onorevoli Cibotto e Romanato avevano proposto degli articoli aggiuntivi, nei quali erano fra l'altro previste esenzioni fiscali di vario genere anche a favore delle imprese che avessero provveduto, nelle zone depresse del centro-nord, « all'impianto, trasformazione, ampliamento e riattivazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, assumendone l'esercizio... ». Tali articoli però venivano ritirati. (Cfr. seduta an-

timeridiana del 12 luglio 1967, pag. 33577 del resoconto stenografico).

L'argomento fu ripreso nell'ottobre del 1960, quando ebbe inizio, avanti la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, l'esame delle proposte di legge dalla cui rielaborazione sarebbe derivata la « piccola riforma » dell'articolo 8 disposta dalla legge 13 giugno 1961, n. 526. In tale occasione fu messa all'ordine del giorno anche una specifica proposta d'iniziativa degli onorevoli De Marzi Fernando, Negroni ed altri (stampato Camera dei deputati numero 162) in base alla quale i benefici dell'articolo 8 sarebbero stati estesi alle imprese artigiane ed alle piccole industrie, già esistenti nei territori indicati nell'articolo stesso, che negli ultimi tre anni prima dell'entrata in vigore della proposta norma avessero riattivato ed ampliato lo stabilimento oppure ammodernato gli impianti, o che tali innovazioni avessero apportato successivamente.

Una consimile disposizione, pur diversamente formulata, era contenuta nella prima parte della proposta di legge dell'onorevole De Michieli Vitturi (cfr. stampato Camera dei deputati n. 1135), ugualmente posta all'ordine del giorno. Dopo un intervento dell'onorevole De Marzi, il 5 ottobre 1960, che sottolineava fra l'altro il problema della concorrenza che le imprese di nuovo impianto, esenti dai tributi sul reddito, potevano esercitare nei confronti delle imprese già esistenti, prive di tale beneficio anche se costrette ad ammodernare la loro produzione, l'intero problema delle agevolazioni per le imprese già esistenti fu stralciato dall'ordine del giorno: fu detto che si trattava di materia notevolmente diversa da quella delle altre quattro proposte di legge, in quanto comportava modifiche notevolmente complesse e dava luogo a problemi non facilmente risolvibili.

Dopo che la Commissione finanze e tesoro della Camera approvò un testo concordato, che si limitava a modificare gli ultimi due commi dell'articolo 8 (omettendosi alcun riferimento alle agevolazioni per le imprese esistenti) tale problema veniva nuovamente sollevato, nella 5ª Commis-

ne permanente del Senato, dal relatore, senatore De Luca Angelo, il quale, nella seduta del 25 gennaio 1961, sottolineava che tutta la legislazione intesa a stimolare l'industrializzazione considerava non solo le nuove attività industriali, ma anche gli ampliamenti, le ricostruzioni e le trasformazioni, citando in proposito le particolari disposizioni della legge 30 luglio 1959, numero 623. In proposito il ministro Trabucchi non esprimeva alcun dissenso: « Il relatore De Luca — osservò — propone inoltre di estendere le esenzioni agli ampliamenti e trasformazioni di impianti. E a tal riguardo va osservato che, naturalmente, le esenzioni andrebbero applicate soltanto al maggior reddito derivante dagli ampliamenti o ricostruzioni ».

Il 2 febbraio 1961 il relatore proponeva un nuovo testo dell'intero articolo 8, in cui era inclusa la seguente disposizione: « Per gli stabilimenti già esistenti in detti territori (*località depresse del centro-nord*) che siano ampliati, trasformati o riattati, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile è accordata per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione e dalla riattazione ». Dopo che in proposito il ministro Trabucchi aveva rinnovato il proprio assenso, formulando solo alcune riserve in merito alla valutazione dei capitali effettivamente impiegati per gli ammodernamenti e gli ampliamenti, nella seduta del 4 maggio 1961 veniva presentato dal relatore tale nuovo testo della norma in questione: « Per gli stabilimenti, già esistenti in detti territori, che siano ampliati, trasformati o riattati o che lo siano stati negli ultimi tre anni, è accordata per dieci anni l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione o dalla riattazione ».

Tale proposta peraltro, sulla quale già si era manifestato il parere favorevole del Governo, non veniva neanche posta in discussione, nel momento in cui la Commissione stabiliva di limitare il proprio esame non già all'intero articolo 8, che era stato oggetto di una serie di critiche che avevano dato luogo a numerose proposte innovative, ma solo agli ultimi due commi dell'articolo

stesso, sui quali già la Camera dei deputati aveva deliberato talune modifiche. Tutta la questione, e le discussioni che aveva comportato, veniva quindi accantonata, limitandosi anche la 5^a Commissione del Senato ad apportare all'articolo 8, nell'ambito degli ultimi due commi, due sole modifiche successivamente approvate dalla Camera.

L'accenno ai precedenti parlamentari della questione potrà consentire una migliore valutazione delle innovazioni ora proposte. Vanno separatamente illustrati: *a*) le diverse ipotesi previste per le imprese artigiane da una parte (secondo comma) e le piccole industrie dall'altra (terzo comma del nuovo testo dell'articolo 8); *b*) i criteri per la valutazione dell'incremento (presuntivo) di reddito; *c*) l'estensione del beneficio, con specifiche disposizioni, alle imprese alberghiere ed alle imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominate (punto 5° del quinto comma).

A). — Presupposto delle innovazioni proposte dal disegno di legge è la necessità di stimolare la formazione di nuovi posti di lavoro anche a prescindere dallo stabilirsi di nuove imprese, nelle zone interessate; la necessità cioè di utilizzare a tal fine anche l'iniziativa degli imprenditori che già sono in attività nelle località economicamente depresse, ai quali finora l'articolo 8 in esame non solo non aveva apportato alcun beneficio, ma aveva anche arrecato serio pregiudizio (è stato fatto l'esempio delle fabbriche di occhiali del Cadore) per aver determinato una impari concorrenza ad opera di aziende di nuova formazione fiscalmente agevolate.

In realtà, può rivelare difetto di prospettiva il tener conto soltanto dei possibili nuovi posti di lavoro derivanti dalla formazione di nuove imprese; è un fatto economico, questo, che necessita di tutto un complesso di presupposti condizionanti, sul quale l'incidenza di un incentivo come quello previsto dall'articolo 8 può in molti casi rivelarsi pressochè illusoria. Non va ignorata invece la possibilità di nuove occasioni di lavoro derivanti dall'ampliamento o dalla trasformazione di imprese esi-

stenti, e cioè di posti di lavoro che avranno un costo sociale ed economico indiscutibilmente minore (si tenga conto che in tal caso sussistono taluni fattori di rilievo quali gli impianti fissi e i capitali già ammortizzati, l'organizzazione aziendale, l'avviamento, gli sbocchi alla produzione); posti di lavoro la cui costituzione ben può essere efficacemente stimolata da un incentivo di tipo fiscale, se, come anche va considerato nella maggior parte dei casi, tale incentivo sarà non il fattore esclusivo, ma solo un fattore concorrente — incentivo nel preciso significato del termine — all'ampliamento o ammodernamento dell'azienda, che il più delle volte è richiesto anche o in primo luogo dal progresso tecnologico, dalla valutazione dei gusti dei consumatori, dalla stessa espansione della produzione.

Un altro difetto di prospettiva va sottolineato nelle disposizioni vigenti, a proposito degli incentivi per l'artigianato. È un aspetto caratteristico dell'impresa artigiana, non solo rientrante nel luogo comune ma anche sancito in sede legislativa, quello di essere prevalentemente e tradizionalmente fondata sulla attività di un nucleo familiare. Ciò comporta che la impresa artigiana, nella enorme maggioranza dei casi impresa individuale, si trasmetta per successione nell'ambito familiare, e che ad un'attività artigiana tenda a dedicarsi soprattutto chi tale attività abbia iniziato a conoscere nell'ambito familiare. Da ciò deriva però che il sorgere di nuove imprese artigiane, fatte le debite proporzioni, sarà ipotesi ancora meno frequente che non la nascita di nuove piccole imprese; e ne deriva altresì che l'incentivo previsto anche per l'artigianato dall'articolo 8 avrà potuto finora aver un campo di efficacia assolutamente ristretto, restandone escluse tutte le imprese artigiane — e sono le più meritevoli e le più attive — nelle quali il retaggio di una tradizione familiare costituisce il più rilevante fra i « beni immateriali » dell'azienda.

Ciò però non toglie che l'impresa artigiana già esistente non sia in grado di suscitare nuovi posti di lavoro nelle zone depresse, anche nei ristretti limiti di organico che le sono riconosciuti dalle norme in vi-

gore. Va notato anzi che, per le specifiche finalità della norma in questione — tendente ad elevare redditi e tenore di vita delle zone depresse — le imprese artigiane vanno valutate sotto un profilo particolare, quasi di caso-limite. Non solo infatti sarà utile sollecitarle ad estendere la propria attività; è, in primo luogo, addirittura indispensabile far in modo che tale attività esse non sospendano, e con tutti gli incentivi possibili, perchè gli stessi artigiani, al pari dei contadini e dei montanari, non abbandonino il loro paese per il richiamo dei centri industrializzati della pianura. Nè un tale passo potrebbe avere per essi eccessivo peso economico, visto che scarsi problemi potrà comportare la liquidazione delle loro modeste aziende.

Per tutti i motivi sopra esposti, la norma del secondo comma, a favore di tali imprese artigiane, è formulata in maniera ampia e generica, sì che in sede di regolamento di esecuzione — come è indispensabile in relazione alla gamma più o meno varia delle attività artigiane e delle relative molteplici forme di organizzazione di tali aziende — sia possibile stabilire, con criteri di larghezza che non richiedono altra motivazione, quali condizioni si prescrivono, in materia di rinnovo, estensione od ammodernamento della produzione, perchè ne derivi un beneficio fiscale. È altresì evidente che, trattandosi di imprese artigiane, nessun riferimento può essere fatto al numero dei dipendenti occupati (a tal proposito anzi si potrà ritenere valido risultato se tale numero rimarrà invariato nel più gran numero di botteghe).

Per le piccole industrie invece appare utile stabilire nella norma le condizioni minime perchè rinnovi, ammodernamenti o trasformazioni possano comportare l'esenzione fiscale sull'incremento (presuntivo) di reddito che ne deriverà. Tale limite ha lo scopo di evitare che l'incentivo alla formazione di nuovi posti di lavoro possa essere utilizzato per mascherare un'evasione fiscale, come si potrebbe verificare se un incremento di reddito, derivante da maggiori profitti o soltanto dalla congiuntura, potesse farsi risalire, di fronte al fisco, a nuovi investimenti più o meno dimostrativi.

Tale limite è articolato in due ipotesi, alternative anche se eventualmente concorrenti, l'una relativa all'incremento dell'occupazione di mano d'opera, l'altra relativa al valore degli investimenti effettuati.

La prima ipotesi appare più ovvia, rispetto alle finalità della legge: si richiede cioè, per l'applicazione del beneficio, nuova occupazione di mano d'opera pari ad almeno un quinto di quella precedentemente occupata, ponendosi a termine di paragone — al fine di evitare situazioni di disparità di trattamento per cause accidentali — il numero di operai in media occupato nella azienda nel precedente biennio. Una valutazione su tale periodo di tempo appare congrua per individuare la quantità di mano d'opera normalmente assorbita in ciascuna impresa.

La seconda ipotesi consente l'estensione del beneficio in questione alle imprese che, anche senza aumentare di un quinto la propria mano d'opera, procedano a cospicui investimenti per rinnovare o ammodernare l'attività produttiva. In tal caso, il rapporto rispetto alla situazione preesistente è previsto a un livello più elevato: tali investimenti devono infatti avere un valore non inferiore a un terzo del valore degli impianti e delle attrezzature precedentemente esistenti. Il riferimento a tale valore tende ad assicurare che effettivamente vengano investiti nuovi capitali; l'ammettere, inoltre, che nella valutazione degli impianti preesistenti si tenga conto di quelli sostituiti non solo fa sì che il beneficio sia effettivamente operante per tutti i casi di rinnovo od ammodernamento, ma ne consente anche l'estensione a tutte le imprese — è un'ipotesi già prospettata nei lavori parlamentari, ed indirettamente formò oggetto di un emendamento all'articolo 1 della legge n. 635 del 1957, proposto dalla Camera dei deputati il 12 luglio 1957 — che dovessero procedere a nuovi investimenti per riparare danni subiti per calamità naturali eccezionali, come per alluvioni, frane o valanghe.

Tale disposizione non solo potrà tendere al risultato — corrispondente all'interesse generale — di agevolare la ripresa produt-

tiva delle piccole imprese che intendessero adeguarsi alle esigenze sempre in evoluzione della produzione e del mercato; ma potrà ben contribuire a far sì che, in determinate zone in cui l'esodo verso la città coinvolge anche gli operai delle più modeste o tradizionali aziende locali, queste piccole imprese possano, rimodernando i processi di lavorazione, meccanizzandosi o comunque aumentando la capitalizzazione, fronteggiare la carenza di mano d'opera locale, che derivi da tale esodo, la quale, là dove si verifica, dà luogo a disagi irrecuperabili. Come già detto avanti, la situazione attuale è talmente pregiudicata dal massiccio inurbamento, che nelle zone veramente depresse l'obiettivo della conservazione dei posti di lavoro esistenti finisce per diventare prevalente rispetto allo stesso stabilirsi di nuove fonti d'occupazione.

B). — Per valutare l'area di estensione del beneficio fiscale connesso ad ammodernamenti o rinnovi si intende far ricorso, come detto prima, a un dato presuntivo. È pacifico che nessuna efficacia retroattiva potrà attribuirsi alla disposizione proposta, e che, ai fini dell'esonero dai tributi sul reddito, sono esclusi ammodernamenti e rinnovi che siano stati effettuati prima dell'entrata in vigore di una tale disposizione. Se pure un'efficacia retroattiva del beneficio era stata proposta o sollecitata, l'applicazione pratica di un tale beneficio, invero ingiustificato, comporterebbe procedure macchinose e complicazioni tributarie notevoli, oltre che incidere sulle entrate acquisite al fisco.

Nella norma come è proposta, che intende stimolare tali ammodernamenti ed ampliamenti nelle piccole imprese, problema ugualmente complicato potrebbe essere costituito dalla necessità di accertare quanta parte del reddito dell'azienda, nei bilanci successivi a tali innovazioni, potesse essere riferito con effettivo nesso di causalità ai nuovi investimenti, se non si facesse ricorso a una valutazione presuntiva predeterminata. Ne potrebbero altrimenti derivare differenze di interpretazione e valutazione che, se per eccesso di fiscalismo potrebbero ren-

dere nulla la portata del beneficio, per eccesso di elasticità potrebbero dar luogo a comode evasioni, ugualmente travisandosi la finalità effettiva della norma.

Si ritiene perciò opportuno definire automaticamente come incremento di reddito derivante dai nuovi investimenti, e quindi esente dal tributo diretto, quella parte di reddito che, dopo tali investimenti, risulti in aumento rispetto al dato teorico, costituito dalla media dei redditi accertati nel precedente quinquennio (o nel precedente periodo di attività, se più recente è la costituzione dell'impresa), dato che si presume possa fornire l'espressione dei normali utili dell'impresa.

Sarà utile far ricorso a una valutazione riferita a un periodo di tempo relativamente lungo anche per evitare agevolazioni ingiustificate: in tal modo, ad esempio, si eviterà che possano ricevere esenzioni fiscali su un margine troppo ampio di variazioni dei redditi quelle imprese che abbiano denunciato riduzione delle entrate per motivi di congiuntura, o per volontaria contrazione dell'attività produttiva.

C). — Alle nuove imprese alberghiere ed alle imprese, di nuova costituzione, esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati (espressione con cui tecnicamente si fa generico riferimento agli impianti di funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, eccetera), la legge 13 giugno 1961 aveva esteso i benefici dell'articolo 8 in questione, con una norma di carattere chiaramente esplicativo, non potendosi contestare che tali imprese rientrassero nella dizione di « piccole industrie ».

A tali imprese vanno quindi ovviamente estesi i benefici per ammodernamenti e rinnovi, come disposti per le piccole industrie in genere; ma essendo tali industrie, caratteristiche delle località montane di interesse turistico, già specificamente menzionate nella norma vigente, non è inopportuno precisare specifici criteri per la valutazione di tali ammodernamenti e rinnovi, per far sì che l'incentivo a tal fine disposto concorra alla realizzazione di innovazioni effettivamente utili.

Per le industrie alberghiere si fa riferimento ad un consistente aumento della capacità ricettiva (sì che restino escluse da beneficio innovazioni di minor rilievo o di ordinaria amministrazione, quali restauri o modifiche ai locali, o rinnovo dell'arredamento); per quanto riguarda funicolari e funivie e consimili imprese, si richiede il rinnovo degli impianti e del materiale per almeno un terzo del valore di quello esistente, anche se sostituito (in stretta analogia con quanto disposto per le piccole industrie in genere) e si fa anche riferimento, come ipotesi alternativa, a nuovi investimenti che sostanzialmente aumentino, con analoga proporzione, la funzionalità di tali impianti, sia per aumento della capacità giornaliera di trasporto di persone, sia per un prolungamento del percorso utile.

È altresì ovvio che, per ambedue tali tipi di imprese propri delle zone suscettibili di sviluppo turistico, inutile sarebbe stato ogni riferimento a nuova occupazione di mano d'opera; il beneficio proposto, e l'incentivo che comporta, rivestiranno comunque la loro utilità ai fini della valorizzazione, con conseguenti benefici effetti, delle località in cui tali imprese svolgano la loro attività.

* * *

3. — L'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 8 proposto nel disegno di legge contiene una disposizione a favore di quelle imprese che, a seguito di ammodernamento o rinnovi o comunque di nuovi investimenti (è anche ammissibile che i nuovi investimenti consistano prevalentemente in un aumento delle maestranze) raggiungano un numero di operai occupati tale da far loro superare i limiti precisati nelle altre parti dello stesso articolo, e cioè il limite di 100 o 500 operai, a seconda delle diverse ipotesi.

Poichè la formazione di posti di lavoro è la principale finalità perseguita dalle norme in questione, è necessario che l'incentivo previsto possa essere diretto a tutte le imprese industriali cui la norma fa riferimento, comprese quelle che, per numero

di operai occupati, già fossero al limite dello scaglione. Si tratta, è bene rilevarlo, delle imprese di maggior mole, la cui attuale occupazione di mano d'opera già lascia presumere che in esse vi sia più probabile margine per la creazione di nuovi posti di lavoro, con maggiore possibilità di efficacia dell'incentivo stesso.

Precisando che il limite relativo al numero degli operai occupati potrà essere superato in una proporzione pari esattamente alla percentuale di nuova occupazione di mano d'opera necessaria perchè i nuovi investimenti comportino il beneficio fiscale, si eviteranno possibili difformità nell'applicazione e interpretazione della norma, e soprattutto si eviterà che le imprese in questione possano essere indotte, per fruire dei benefici sui nuovi investimenti, ad attuare solo quanto concerne la prima delle ipotesi indicate nel terzo comma dell'articolo, e cioè rinnovo degli impianti e delle attrezzature per almeno un terzo del valore di quelli esistenti.

Sarà chiaro che di tale disposizione particolare le imprese interessate potranno usufruire una sola volta; sarà necessario infatti, perchè il beneficio sussista, che l'aumento del numero degli operai occupati fino al limite massimo stabilito nel comma in questione abbia luogo in relazione ad un solo determinato ciclo di nuovi investimenti.

* * *

4. — Una innovazione che potrà rivelare un'utile efficacia pratica è quella introdotta nel settimo comma del nuovo testo dell'articolo 8 proposto dal disegno di legge, in base al quale i benefici fiscali previsti nell'articolo (sia che si tratti di nuovi impianti, sia che si tratti di ammodernamenti o rinnovi di imprese già esistenti) vengono estesi anche a favore di industrie che superino il limite di 100 operai, fino ad un massimo di 500 operai, ancorchè site in località non montane (per le quali tale limite è stato raggiunto a seguito della legge 13 giugno 1961, n. 526), purchè tali industrie svolgano una attività produttiva che possa

essere di stimolo e di diretta utilità nei confronti della produzione agricola, nei suoi vari aspetti, e della pesca.

Con tale norma si intende far riferimento a quelle industrie la cui materia prima sia costituita dai prodotti agricoli o forestali, o da prodotti della pesca, in una categoria nella quale la maggiore importanza può essere senz'altro attribuita alle industrie alimentari. Ampliare a favore di tali industrie la portata dell'incentivo fiscale ora in vigore e di quello proposto per gli ammodernamenti e gli ampliamenti potrà apparire opportuno in conseguenza di un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, coi benefici disposti a favore di tale industrie non solo si stimola l'incremento dell'occupazione nelle più tipiche fra le zone depresse di pianura e di collina, tali anzi che per tali zone è proposta l'attribuzione « di diritto » della qualifica di località economicamente depresse, ma si arreca un indiretto e non meno consistente beneficio a quelle attività economiche, come l'agricoltura o la pesca, il cui stato di arretratezza e di disorganizzazione è appunto assai spesso la causa prima della depressione economica. Assicurando per tali rami produttivi una lavorazione *in loco* dei rispettivi prodotti, si elevano i redditi delle aziende interessate, si rende costante lo assorbimento della produzione e si stabilizzano i prezzi, si stimola l'industrializzazione e l'espansione della produzione in relazione alle esigenze dell'industria, si pone in movimento un ciclo produttivo tendente a divenire organizzato e razionale.

A tali utili fini possono contribuire anche i precisi limiti territoriali stabiliti nella norma, la quale, per l'attribuzione delle agevolazioni fiscali, fa riferimento non già a tutte le « località economicamente depresse », ma solo a quelle nelle quali la depressione economica abbia determinato la necessità di particolari provvidenze legislative a specifico sostegno, in primo luogo, dell'agricoltura, e per le quali viene proposto il riconoscimento « di diritto » della qualifica di località depressa (e cioè le zone di riforma agraria, i comprensori di bonifica di 1^a categoria, le zone collinari depresse, il Polesine).

In secondo luogo, va osservato che proprio le industrie alimentari e le altre indicate nella disposizione in questione, per le specifiche esigenze della loro produzione, hanno minore tendenza ad accentrarsi in determinate zone o regioni, e trovano anzi convenienza economica in un insediamento periferico, che consenta loro minori oneri sia nell'approvvigionamento delle materie prime (quasi sempre di scarso valore rispetto al peso) sia nella distribuzione dei prodotti verso i mercati di consumo. Potrà anche considerarsi che, per quanto riguarda le industrie alimentari, il beneficio proposto costituirà una premessa per una più conveniente utilizzazione di prodotti agricoli freschi e genuini, a tutto vantaggio dei consumatori.

Ad un apposito decreto interministeriale — nel quale potrà tenersi conto di valutazioni tecniche relative a tutta la vasta gamma delle industrie in questione — è demandato di stabilire a quali specifiche attività industriali, che si rivelino di utilità complementare alla produzione agricola, alla selvicoltura, alla zootecnia e alla pesca, possano essere attribuiti i benefici proposti.

* * *

III. — *Innovazioni proposte: b) per una più utile delimitazione delle "località economicamente depresse" dell'Italia settentrionale e centrale.*

Il secondo gruppo delle nuove disposizioni, previste nel nuovo testo dell'articolo 8 della legge n. 635 del 1957, quale è proposto nel disegno di legge, tende a precisare modalità e presupposti per la attribuzione, discrezionale o di diritto, del riconoscimento della qualifica di « località economicamente depressa ». Trattasi in prevalenza di norme di coordinamento, in quanto alcune non fanno che precisare disposizioni già in vigore, altre fanno richiamo a disposizioni sopravvenute le quali, anche se per finalità diverse, hanno attribuito analoghi riconoscimenti quali « zone depresse », ed altre

disposizioni, sostanzialmente innovative rispetto al sistema vigente, si presentano però con una portata pratica ben circoscritta, essendo dirette a disciplinare pochi casi-limite, come potrà essere constatato confrontando, dagli allegati prospetti, l'attuale estensione delle « località economicamente depresse » del centro-nord e l'estensione che tali zone potranno avere nel loro complesso a seguito delle più importanti fra le innovazioni proposte.

Le modifiche proposte all'articolo 8, in tale materia, sono le seguenti:

1) la soppressione del limite massimo di popolazione, che esclude dai benefici della legge i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (nelle zone non montane) e consente un'eccezione solo per i Comuni, anche se di popolazione superiore, siti in zone di riforma agraria. L'abolizione di tale limite non intende aprire la possibilità di un riconoscimento indiscriminato del beneficio a tutti i centri maggiori, ma consentirà al Comitato dei ministri, nelle proprie valutazioni discrezionali, di tener conto delle possibilità di industrializzazione di quei centri, di popolazione superiore ai 10.000 abitanti, nei quali ciò possa risolversi a vantaggio delle zone depresse circostanti;

2) la soppressione del limite massimo di popolazione anche per i Comuni siti in zone montane o in comprensori di bonifica montana, attualmente stabilito in 20.000 abitanti. Tale modifica, pur contribuendo ad eliminare dalla norma ogni riferimento a limiti di popolazione, deriva da presupposti diversi. A simiglianza di quanto viene disposto, nel nuovo testo proposto, anche per tutte le altre località cui la qualifica di « depressa » viene riconosciuta di diritto e per le quali nessun limite di popolazione è indicato, si ritiene che il fatto che una determinata località sia riconosciuta depressa per appartenere a categorie già stabilite legislativamente abbia un'importanza ed un rilievo preminente rispetto al dato costituito dal numero degli abitanti. Come appresso si esporrà, si ritiene anzi che, in tali zone, proprio i centri maggiori siano suscet-

tibili di nuovi insediamenti industriali o artigiani.

Per quanto riguarda specificamente le località montane, va precisato che l'abolizione del limite di popolazione consentirà la estensione del beneficio a soli quaranta Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, che già sono compresi nei territori montani, per deliberazione della Commissione censuaria centrale;

3) la nuova norma che dà facoltà al competente Comitato dei ministri (su valutazione di specifiche particolari esigenze) di attribuire il riconoscimento di « località economicamente depressa » anche a Comuni che, pur non manifestando fenomeni di depressione economica, si presentino collegati, geograficamente ed economicamente, con zone già riconosciute depresse, sia che si tratti di zone depresse del centro-nord, sia che si tratti di zone rientranti nell'area di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, e ciò perchè possano essere valutate le condizioni anche delle località che si trovano ai margini di tali zone, per la fascia di contiguità che si riscontra nelle provincie di Roma, Rieti ed Ascoli Piceno. Tale norma, che ha carattere programmatico e non precettivo, in quanto le valutazioni del Comitato dei ministri restano in proposito discrezionali, ha il fine di permettere che le estensioni del riconoscimento, che dovessero essere disposte, siano giudicate non già eccezionali, ma rientranti nelle finalità della norma;

4) la norma in base alla quale il riconoscimento di « località economicamente depressa », se attribuito di diritto per richiamo ad altre disposizioni legislative o ad atti amministrativi di diversa finalità (come le deliberazioni della Commissione censuaria centrale, o il decreto che specifica le « località collinari depresse »), vada esteso all'intero territorio del Comune (amministrativo) interessato, al fine di evitare frazionamenti e spezzettamenti del tutto contrastanti con le finalità della legge, e al fine soprattutto di rimuovere situazioni paradossali che già si riscontrano nei territori montani;

5) la norma, del tutto innovativa, che estende il riconoscimento « di diritto » quale località economicamente depressa ai Comuni già qualificati come depressi in altre fonti legislative. Tale norma applica lo stesso criterio di automaticità che giustificò la attribuzione di tale riconoscimento ai territori montani, o giustificò eccezionali disposizioni a favore delle zone di riforma agraria, e fa riferimento alle seguenti ipotesi:

— Comuni in cui siano operanti le norme della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio per la riforma agraria), con specifico riferimento all'area di competenza dell'Ente Delta Padano e dell'Ente Maremma. È questa una disposizione che amplia il richiamo alle zone di riforma agraria già contenuto nella norma vigente;

— Comuni ricadenti in tutto o in parte in comprensori di bonifica classificati di prima categoria ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (norme sulla bonifica integrale), e cioè siti in zone nelle quali sia stata riconosciuta la necessità del massimo impegno diretto da parte dello Stato per la realizzazione dei fini di bonifica ambientale e sociale. È una disposizione di logico completamento delle norme che fanno riferimento alle zone di riforma agraria o ai comprensori di bonifica montana, ispirata agli stessi presupposti logici;

— Comuni rientranti in tutto o in parte fra quelle « zone collinari a rilevante depressione economica » cui l'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano verde) ha esteso provvidenze ed incentivi nelle stesse proporzioni già previste per i territori montani. L'elenco di tali località è specificato nel decreto ministeriale 7 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1961. Anche tale norma si ispira ai criteri logici indicati nel capoverso precedente;

— Comuni elencati nell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1961, n. 1427, concernente lo sviluppo economico dei territori del Polesine. Poichè tale articolo non fa che estendere a tutti i Comuni elencati gli

stessi benefici previsti dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e poichè non tutti tali Comuni sono stati finora classificati come « località economicamente depresse » (anzi tale riconoscimento poteva apparire superfluo dopo l'entrata in vigore di detta legge del 1961), il riferimento a tale elenco si rende necessario per evitare che, da un miglioramento dei benefici previsti nell'articolo 8 della legge n. 635 restino esclusi proprio detti Comuni, le cui particolari condizioni hanno reso necessario uno specifico provvedimento legislativo;

— Comuni confinanti per almeno due terzi del proprio perimetro con territori montani. Tale disposizione ha il fine di consentire l'estensione dei benefici della legge a favore di quei centri di fondo valle, contigui e pressochè interclusi fra località montane, nei quali gli incentivi perchè si faccia luogo a nuove occasioni di lavoro possono rivelare maggiore efficacia. È una disposizione ispirata agli stessi criteri che hanno dato luogo, nella norma vigente, al riconoscimento a favore dei Comuni interclusi totalmente fra territori montani.

Tutto il complesso di tali nuove disposizioni concorre ad un'unica finalità: far sì che le « zone depresse » possano comprendere (senza frammentarietà, senza « sacche » o isole) zone contigue ed omogenee, tal che nell'ambito di un complesso di Comuni — e talvolta nell'ambito di intere provincie — l'insediamento delle nuove imprese piccolo-industriali o artigiane possa aver luogo nelle sedi più corrispondenti alle esigenze di siffatte imprese, e non debba essere invece stornato e falsato da un intrico di disarmoniche disposizioni.

La istituzione di nuovi posti di lavoro è un fatto economico che di solito non investe un solo Comune, ma tutta una zona o un ambiente, che ben può estendersi su più Comuni circconvicini e determinare anche in località meno prossime tutta una serie di benefiche ripercussioni. Gli incentivi che la legge dispone conservano tutta la loro efficacia anche se sono localizzati su zone più vaste. Il miglioramento delle comunicazioni, la vasta diffusione della mo-

torizzazione individuale faranno sì che nelle nuove imprese possano trovare lavoro anche operai provenienti da una certa distanza; e lo conferma l'esempio delle stesse zone industriali di pianura, che giornalmente assorbono un flusso di lavoratori provenienti anche da altre regioni.

Al contrario, restringere in maniera eccessiva la localizzazione degli incentivi può addirittura portare ad annullare l'incentivo stesso. Una attività industriale, nonostante tutti gli incentivi fiscali, non potrà sorgere là dove manchino taluni presupposti fisici ed ambientali, quali una certa comodità di accesso, aree pianeggianti che permettano ampliamenti, la centralità rispetto ad un complesso di nuclei abitati (soprattutto per il reperimento delle maestranze), utili collegamenti, ferroviari o stradali, per gli approvvigionamenti e la distribuzione dei prodotti. Qualora l'incentivo del beneficio fiscale possa influire sulle determinazioni dell'imprenditore fino al punto che egli ritenga di prescindere da tali esigenze, l'impresa costituita potrà essere soggetta ad oneri di esercizio totalmente ingiustificati sul piano economico, oneri che diventeranno ancor più pericolosi quando il beneficio fiscale della esenzione dai tributi finirà per cessare. Ed anche se l'impresa riuscisse a superare tali difficoltà, i maggiori disagi, ineliminabili, perdurerebbero proprio sulle maestranze, reclutate nei centri vicini, sulla cui fatica influirebbe comunque la scomodità dell'accesso al posto di lavoro.

Tali considerazioni sono valide anche per le località di pianura o collinari, dove pure i riconoscimenti deliberati dal Comitato dei ministri sono stati ampi e diffusi, visto che per la norma vigente sono comunque esclusi dal riconoscimento proprio i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, fra i quali si presume possano rientrare i centri che presentano migliori requisiti per l'insediamento industriale.

Ma le località per le quali maggiormente è necessaria una revisione delle norme vigenti sono le località montane, nelle quali, malgrado fossero state prese in considerazione quali « zone depresse » per antonomasia, perdura un frazionamento per cui

sono escluse dai benefici della legge singole parti di questo o quel Comune, ancorchè riconosciuto montano. In base alla norma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con le modifiche risultanti dalla legge 30 luglio 1957, n. 657, la Commissione censuaria centrale prende in considerazione, ai fini dell'inclusione nell'elenco dei territori montani non già i Comuni amministrativi, ma i singoli Comuni censuari nei quali — come spesso si verifica nel centro-nord — tali Comuni risultino divisi; ed ha inoltre facoltà di includere nell'elenco anche singole parti di Comuni che non presentino in tutta la loro superficie quei requisiti di carattere fisico ed economico che la legge prescrive, e che sono giustificati dalle particolari finalità perseguite. Ne è derivato che, in Comuni pur classificati montani, il riconoscimento di « territorio montano » (e quindi l'applicazione implicita dei benefici di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635), sia attribuito ad una sola parte, o anche a più parti distinte e separate, del territorio comunale.

Un tale frazionamento, se è ovviamente preclusivo per le piccole industrie, è ugualmente pregiudizievole per l'insediamento delle stesse imprese artigiane, visto che, nei casi in cui si riscontra tale ipotesi del riconoscimento parziale, resta fuori del beneficio proprio il centro abitato, che sia sito nella zona pianeggiante o nel fondo valle. Nè si può pensare che nuove imprese artigiane possano costituirsi, in montagna, lontano dal paese; a meno che, quando si parla di artigianato, non si intenda far riferimento a quelle forme di attività familiare, l'artigianato della « baita » o del « maso », che hanno rilevanza folkloristica o se si vuole etnografica, ma non certo importanza economica.

La situazione attuale, inoltre, contrasta con le intenzioni espresse dal legislatore, se si considerano i motivi per i quali, con la legge 13 giugno 1961, n. 526, i benefici dell'articolo 8 furono estesi ai Comuni di montagna con popolazione fino a 20.000 abitanti, e furono ammesse a fruirne, in tale località, anche le piccole industrie con un numero di operai occupati fino a 500. Di

fronte al dilagare dei riconoscimenti di « zone depresse » per le località di pianura, fu detto che si intendeva aumentare i benefici per la montagna, estendendoli anche a quei centri di fondo valle sui quali gravitavano le zone montane; ma nel momento in cui si varava tale norma, sfuggiva che tale provvidenza sarebbe stata in gran parte frustrata dal perdurare dell'illogico frazionamento.

Approvando, dopo molte discussioni, tale norma, la 5^a Commissione del Senato aveva presente un elenco di 51 Comuni cui si riteneva sarebbe stata utile tale innovazione (seduta del 25 gennaio 1961). Ebbene, di tali Comuni, solo ventisei, appena la metà, sono rientrati effettivamente nel beneficio previsto dalla norma; sette, per una superficie complessiva di 63.849 ettari (e cioè Luino con Voldomino, Muggia, Sansepolcro, Massarosa, Aulla, Montalcino e San Gimignano) non sono stati affatto inclusi nell'elenco dei territori montani; altri diciotto Comuni, riconosciuti in piccola parte della loro superficie come « territori montani », non ne hanno beneficiato che in maniera teorica, essendo esclusi dalla zona montana, nella maggior parte dei casi, i centri abitati (si tratta dei comuni di Albino, Erba, Sondrio, Bressanone, Arco, Pergine Valsugana, Riva, Gemona del Friuli, Tarcento, Ventimiglia, Cairo Montenotte, Castiglione Fiorentino, Greve, Reggello, Roccastrada, Montepulciano, Amelia, Arcevia, per i quali, su una superficie di 167.000 ettari complessivi, non è considerata montana una superficie pari a ben 108.000 ettari!).

Va anche osservato che, in molti casi, con deliberazione del Comitato dei ministri la qualifica di « località depressa » viene estesa anche alla parte « non montana » del territorio interessato; ma ciò, per il vigente limite di popolazione, è stato possibile solo in Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, ed è stato effettivamente disposto solo per parte di tali Comuni. Fra quelli citati sopra, solo il comune di Roccastrada ha potuto essere classificato fra le « zone depresse », in quanto, pur superando i 10.000 abitanti, si trova in zona di riforma agraria.

Si calcola che il riconoscimento di « zona depressa » è stato attribuito, dal Comitato dei ministri, a 174 Comuni del centro-nord, inferiori ai 10.000 abitanti, solo in parte riconosciuti montani, ma altri 184 Comuni inferiori ai 10.000 abitanti, parzialmente montani, attendono ancora tale riconoscimento, ed ugualmente frazionati restano altri 22 Comuni parzialmente montani, con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti ma superiore ai 10.000 abitanti, cui tale riconoscimento è precluso dai limiti vigenti; totalmente esclusi poi dai benefici dell'articolo 8, per gli stessi limiti, vi sono 33 Comuni parzialmente montani e 7 Comuni, per intero inclusi fra i territori montani, con popolazione superiore ai 20.000 abitanti (come Urbino, che attualmente conta 20.003 abitanti!).

Il perdurare di tali pregiudizi per le zone montane appare ancor più ingiustificato se si considera che, non essendo prescritto alcun limite di popolazione per i Comuni siti in zone di riforma agraria, hanno potuto essere classificati come zone depresse popolosi centri di pianura come Chioggia (47.915 abitanti), Cavazere (21.243 abitanti), Argenta (30.100), Codigoro (17.108), Comacchio (16.816), Copparo (22.256), Portomaggiore (15.439), Porto Tolle (15.586), nella zona del Delta Padano; o Civitavecchia (38.965 abitanti), Orbetello (13.896 abitanti) o Gavorrano (12.121) nella zona della Maremma; se si considera che l'articolo 1 della legge 20 dicembre 1961, n. 1427, per i territori del Polesine, ha esteso gli stessi benefici dell'articolo 8 a centri come Lendinara (15.058 abitanti), Badia Polesine (11.228), Mesola (14.130) Adria (27.005) e Rovigo, con 46.048 abitanti!

Di contro a tali esempi, non è inopportuno individuare, nelle statistiche sulla situazione attuale, i casi-limite delle zone montane; come quello della provincia di Sondrio, dove tutti i Comuni sono stati dichiarati montani, in tutto o in parte; dove per otto Comuni dichiarati montani solo in parte è intervenuto il complementare riconoscimento da parte del Comitato dei ministri (in un caso, Poggiridenti, in rela-

zione a un « ritaglio » di soli 98 ettari), mentre sull'intera superficie della provincia restano esclusi dal beneficio solo i 403 ettari della zona non montana del comune di Sondrio, perchè questo Comune supera i 10.000 abitanti.

Altro esempio, quello della provincia di Belluno, dove tutti i Comuni sono classificati montani; dove un solo Comune, montano solo in parte, è stato classificato per intero fra le « zone depresse » con deliberazione del Comitato dei ministri; ma dove peraltro sono totalmente esclusi dai benefici della legge solo i comuni di Belluno e di Feltre, totalmente classificati montani ma con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, e un ritaglio di 234 ettari che costituiscono la zona « non montana » del comune di Puos d'Alpago.

Le vigenti norme sul limite di popolazione contribuiscono altresì a creare situazioni di ingiustificata discriminazione in tutta una serie di provincie che già i riconoscimenti, di diritto o discrezionali, hanno incluso pressochè per intero fra le « zone depresse », rimanendone però esclusi i centri maggiori: così Parma, dove sono esclusi dal beneficio solo 4 Comuni su 48; Ferrara, 3 Comuni su 23; Gorizia, 2 Comuni su 25; Arezzo, 5 Comuni su 39; Pesaro e Urbino 6 Comuni su 67; e infine Grosseto, dove è escluso dall'applicazione dell'articolo 8 solo il capoluogo; Viterbo, dove sono esclusi dai benefici solo 4 Comuni su 60, compresi fra questi il capoluogo; Rieti, dove è escluso solo il capoluogo (ancorchè dichiarato parzialmente montano) su 73 Comuni.

È evidente — giova ripeterlo — che più utile sarebbe stato circoscrivere gli incentivi in ristrette zone rigorosamente delimitate; ma di fronte all'estensione che le località riconosciute depresse hanno finito per assumere, la revisione proposta nell'unito disegno di legge non solo tende, come dianzi esposto, a dare migliore efficacia agli incentivi per suscitare nuovi posti di lavoro, ma consegue altresì un fine perequativo a favore di numerose località ora ingiustificatamente discriminate.

ALLEGATO A

Località attualmente riconosciute come economicamente depresse nelle provincie dell'Italia settentrionale e centrale

N.B. — I dati della seguente tabella sono desunti dal complesso delle deliberazioni adottate dal Comitato dei Ministri previsto dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, fino alla data del 28 luglio 1962, per quanto riguarda il riconoscimento delle località economicamente depresse.

Per quanto riguarda le località classificate come territorio montano, i dati riportati sono quelli risultanti dalle relative deliberazioni adottate dalla Commissione Censuaria Centrale fino alla stessa data del 28 luglio 1962 (deliberazione n. 2631 del 27 gennaio 1953; n. 2670 del 16 dicembre 1953; n. 2692 del 25 marzo 1954; n. 2704 del 3 luglio 1954; n. 2793 del 24 febbraio 1955; n. 2832 dell'8 luglio 1955; n. 2873 del 29 marzo 1956; n. 2930 del 21 marzo 1957; n. 2964 del 19 dicembre 1957; n. 2995 del 26 marzo 1958; n. 3079 del 12 marzo 1959; n. 3209 del 24 marzo 1960; n. 3231 del 21 dicembre 1960; n. 3245 del 18 marzo 1961; n. 3250 del 21 dicembre 1961; n. 3262 e 3264 del 23 marzo 1962).

I dati relativi al numero dei Comuni e alla loro popolazione sono desunti dalla pubblicazione « Popolazione e circoscrizioni amministrative dei Comuni » dell'Istituto Centrale di Statistica, con aggiornamento al 31 dicembre 1960.

Va tenuto presente che, agli effetti della applicazione del vigente art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, il Comitato dei Ministri previsto dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, si è attenuto finora, per quanto riguarda la popolazione dei singoli Comuni, ai dati ufficiali risultanti dal censimento del 4 novembre 1951. Va altresì tenuto presente che talune discordanze fra i dati risultanti dalle deliberazioni sopra specificate per la classificazione delle varie località come zone economicamente depresse o come territori montani, rispetto a quelli riportati nella tabella, derivano dal fatto che, nella compilazione della tabella, si è cercato di tener conto delle fusioni tra Comuni, o delle costituzioni di nuovi Comuni, avvenute nel corso degli anni successivamente alle deliberazioni ricordate, in modo che dal prospetto la situazione risultasse aggiornata fino al 31 dicembre 1960 sulla base dei dati contenuti nella citata pubblicazione dell'Istituto Centrale di Statistica.

ALLEGATO B

Fac-simile del prospetto contenente i dati che vengono richiesti ai Comuni per la classificazione fra le zone depresse

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 635

PROVINCIA DI

Comune di
 Distanza dal Capoluogo: km. Altitudine s.l.m.: M
 Distanza dal più vicino centro industriale: km. (1)
 Caratteristiche morfologiche (2)

Popolazione residente alla data del IX Censimento (4 novembre 1951):

Popolazione residente alla data del X Censimento (18 ottobre 1961):

Popolazione attiva ripartita fra i settori fondamentali (Agricoltura, Industria, Commercio e Servizi, Pubblica Amministrazione) secondo il Censimento demografico (18 ottobre 1961):

AGRICOLTURA	INDUSTRIA
Comune n.	Comune n.
Provincia n.	Provincia n.
COMMERCIO E SERVIZI	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Comune n.	Comune n.
Provincia n.	Provincia n.
	Comune n.
	Provincia n.
	TOTALE:
	Provincia n.

(1) Indicare il Centro.

(2) Pianura o collina (media o alta) ecc.

Superficie generale, superficie agrario-forestale produttiva:

Superficie Territoriale (18 ottobre 1961):

Superficie agrario-forestale (1960):

Attività di produzione e lavoro che si svolgono nel Comune:

a) AGRICOLTURA

Seminativi Ha. Colture legnose Ha

Prati e pascoli Ha Silvicultura Ha.

N. Capi bestiame
 Bovini, equini
 suini
 ovini, caprini

Ha. coltivati in economia diretta n. (a)

Ha. coltivati in affitto, colonia, mezzadria, ecc. n. (b)

Rapporto a): b)

b) INDUSTRIA (al 18 ottobre 1961)

Imprese industriali n. di cui n. con n.
 addetti

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Imprese artigiane n. di cui n. iscritte allo Albo
 Totale addetti all'industria e all'artigianato secondo il Censimento al 18 ottobre 1961: n.
 Rapporto tra addetti del censimento demografico e addetti del censimento commerciale: n.

c) COMMERCIO E SERVIZI

Licenze di commercio e di esercizi pubblici complessivamente al 31 dicembre 1961, n.
 Totale addetti secondo il censimento commerciale del 1961: n.

Numero medio dei disoccupati negli anni 1960 e 1961:

Media

Media punte massima e minima (febbraio ed ottobre) nel 1961:

Percentuale disoccupati rispetto alla popolazione attiva dell'anno 1961: Comune (1961):

Reddito dominicale ed agrario calcolato ai sensi dell'articolo 2 del R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589 per Ha. di superficie agraria-forestale:

COMUNE:

PROVINCIA:

Consumo carni macellate per ab. anno 1961 { Comune: kg.
 Provincia: kg.

Apparecchi radio TV su 100 famiglie (1960) { Comune: n.
 Provincia: n.

Consumo tabacchi per abitante nell'anno 1960 { Comune: L.
 Provincia: L.

Consumo energia elettrica (luce ed altri usi) per abitante nel
 1961 Comune: kw.

Provincia: kw.

Esercizi pubblici per 100 ab. 1961 Comune: n.

Provincia: n.

Licenze di commercio per 100 abitanti (1961) Comune: n.

Provincia: n.

Imposta di consumo per abitante Comune (1961): L.

Provincia (1960): L.

Imposta sul bestiame per abitante Comune (1961): L.

Provincia (1960): L.

Imposta di famiglia per abitante Comune (1961): L.

Provincia (1960): L.

Situazione del bilancio comunale al 31 dicembre 1961

Accertamenti L.

Impegni L.

Mutui da estinguere e varie L.

Sviluppo delle strade comunali e vicinali: km.

Sviluppo delle strade comunali e vicinali per abitante: km.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, già modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 526, è sostituito dal seguente testo:

« Nelle località economicamente depresse delle regioni e provincie della Repubblica diverse da quelle indicate nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, o in norme successive di estensione dei benefici previsti da tale legge, le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie sono esenti, per quindici anni dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito.

Le imprese artigiane esistenti nelle stesse località, che con acquisto di locali, impianti, macchinari od altre attrezzature rinnovino, estendano od in genere ammodernino la loro produzione con iniziative che influiscano in maniera notevole sulla struttura dell'azienda, sono esenti, per quindici anni dalla data di tali iniziative, da ogni tributo diretto sull'incremento di reddito che ne derivi, rispetto alla media dei redditi accertati nel precedente periodo di attività, da valutarsi su non oltre cinque anni.

Le piccole industrie esistenti nelle stesse località che con acquisto di locali, impianti, macchinari od altre attrezzature rinnovino od estendano la propria attività o trasformino i procedimenti di produzione sono esenti, per quindici anni dalla data di tali iniziative, da ogni tributo diretto sull'incremento di reddito che ne derivi, rispetto alla media dei redditi accertati nel precedente periodo di attività, da valutarsi su non oltre cinque anni, a condizione che tali iniziative comportino nuovi investimenti per un valore non inferiore ad un terzo di quello degli impianti e attrezzature esistenti, anche se in parte sostituiti, o nuova

occupazione di mano d'opera pari ad almeno il 20 per cento di quella mediamente occupata nel precedente biennio.

Il riconoscimento di località economicamente depressa, ai fini del presente articolo, è fatto con deliberazione del Comitato dei ministri previsto dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, il quale potrà attribuire tale riconoscimento anche a Comuni che siano interclusi, confinanti o collegati, geograficamente ed economicamente, con Comuni riconosciuti di diritto come località economicamente depresse ai sensi del comma seguente, o con località comprese tra quelle indicate nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, o in norme successive di estensione dei benefici previsti da tale legge.

Anche senza la deliberazione prevista dal comma precedente, sono riconosciuti di diritto località economicamente depresse, per tutta la estensione del loro territorio, i Comuni amministrativi, siti in località diverse da quelle indicate nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, o in norme successive di estensione dei benefici previsti da tale legge, rientranti in una delle seguenti categorie:

1) Comuni in cui siano operanti le norme della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69;

2) Comuni che siano inclusi, in tutto o in parte, in comprensori di bonifica classificati di prima categoria ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni;

3) Comuni ricadenti, in tutto o in parte, fra le zone collinari a rilevante depressione economica cui siano applicati i benefici previsti dall'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

4) Comuni elencati nell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1961, n. 1427, e successive modificazioni e integrazioni;

5) Comuni ricadenti in tutto o in parte fra i territori classificati montani ai fini

della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, o siano interclusi fra territori montani o confinanti per almeno due terzi del proprio perimetro con territori montani, nonché quelli compresi nei comprensori di bonifica montana riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge citata. In tali Comuni la esenzione prevista dal primo comma del presente articolo si applica anche alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati; la esenzione prevista dal terzo comma si applica alle imprese alberghiere ed alle imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati, già esistenti, che rispettivamente aumentino la propria capacità ricettiva di almeno un terzo rispetto a quella precedente, e che rinnovino impianti e materiale con nuovi investimenti di valore pari ad almeno un terzo di quello degli impianti e del materiale esistente, anche se in parte sostituiti, o comunque aumentino di un terzo la capacità giornaliera di trasporto di persone, o prolunghino di un terzo il percorso utile.

Agli effetti del presente articolo, si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre 100 operai. Nelle località montane, di cui al punto 5) del precedente comma, tale limite è elevato a 500 operai.

Nelle località specificate nei primi quattro punti del quinto comma del presente articolo, le esenzioni previste dal primo e dal terzo comma sono estese anche alle industrie che impiegano normalmente non ol-

tre 500 operai, se svolgono un'attività di lavorazione di prodotti agricoli e forestali, di produzione alimentare e in genere attività connesse con l'agricoltura, la selvicoltura, la zootecnia e la pesca, in base ad una elencazione che verrà specificata in un decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste e col Ministro delle finanze.

Hanno diritto alla esenzione di cui al terzo comma del presente articolo anche le imprese industriali che, per nuovi investimenti che comportino aumento della mano d'opera, raggiungano, nelle ipotesi previste nei due precedenti commi, rispettivamente un'occupazione massima di 120 o di 600 operai ».

Art. 2.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme d'attuazione, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio e previa approvazione da parte del Comitato dei ministri previsto dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647.

Art. 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il decreto interministeriale previsto dal settimo comma dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificato dall'articolo 1 della presente legge.